

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 1724

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni
internazionali”

Sintesi

Ed. provvisoria

luglio 2009
n. 144



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1724

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”

Sintesi

Ed. provvisoria

luglio 2009

n. 144

AVVERTENZA

Il presente *dossier* di documentazione (che aggiorna il *dossier* del Servizio studi della Camera n. 187/16) contiene la sintesi delle disposizioni del decreto-legge n. 78/2009, nel testo trasmesso al Senato a seguito dell'esame svoltosi presso la Camera dei deputati. Il *dossier* è stato realizzato, per esigenze di speditezza, sulla base dei documenti e degli atti relativi al dibattito svoltosi presso la Camera.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
Articolo 1 <i>(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)</i>	13
Articolo 1- bis <i>(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)</i>	13
Articolo 1-ter <i>(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)</i>	14
Articolo 2 <i>(Contenimento del costo delle commissioni bancarie)</i>	14
Articolo 3 <i>(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie)</i>	15
Articolo 4 <i>(Interventi urgenti per le reti dell'energia)</i>	16
Articolo 4-bis <i>(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)</i>	17
Articolo 4-ter <i>(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV)</i>	17
Articolo 4-quater <i>(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici)</i>	17
Articolo 4-quinquies <i>(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici)</i>	17
Articolo 4-sexies <i>(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone)</i>	17
Articolo 4-septies <i>(Interventi in favore della filiera agroalimentare)</i>	18
Articolo 5 <i>(Detassazione degli investimenti in macchinari)</i>	18
Articolo 6 <i>(Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa)</i>	19
Articolo 6-bis <i>(Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale)</i>	19

Articolo 7 <i>(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)</i>	19
Articolo 8 <i>(Sistema "Export banca")</i>	20
Articolo 9 <i>(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)</i>	20
Articolo 9-bis <i>(Patto di stabilità interno per gli enti locali)</i>	20
Articolo 10 <i>(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali)</i>	21
Articolo 11 <i>(Analisi e studi economico-sociali)</i>	22
Articolo 11-bis <i>(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva)</i>	22
Articolo 11-ter <i>(Sportello unico per le attività produttive)</i>	22
Articolo 11-quater <i>(Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza)</i>	22
Articolo 12 <i>(Contrasto ai paradisi fiscali)</i>	23
Articolo 13 <i>(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)</i>	23
Articolo 13-bis <i>(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenuti fuori del territorio dello Stato)</i>	23
Articolo 14 <i>(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti)</i>	24
Articolo 14-bis <i>(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</i>	24
Articolo 15 <i>(Potenziamento della riscossione)</i>	25
Articolo 15-bis <i>(Disposizioni in materia di giochi)</i>	27
Articolo 15-ter <i>(Piano straordinario di contrasto al gioco illegale)</i>	27

Articolo 16 <i>(Flussi finanziari)</i>	27
Articolo 16-bis <i>(Riassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue)</i>	28
Articolo 17 <i>(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti)</i>	28
Articolo 18 <i>(Tesoreria statale)</i>	33
Articolo 19 <i>(Società pubbliche)</i>	34
Articolo 20 <i>(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)</i>	35
Articolo 21 <i>(Rilascio di concessioni in materia di giochi)</i>	36
Articolo 22 <i>(Settore sanitario)</i>	36
Articolo 22-bis <i>(Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome)</i>	37
Articolo 22-ter <i>(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)</i>	37
Articolo 23 <i>(Proroga di termini)</i>	38
Articolo 24 <i>(Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato)</i>	42
Articolo 25 <i>(Spese indifferibili)</i>	43

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 1** prevedono, per gli anni 2009 e 2010, demandando l'attuazione della disciplina ad un decreto ministeriale, la possibilità di progetti di formazione o riqualificazione, comprensivi di attività produttiva connessa all'apprendimento, per i soggetti titolari di trattamenti di integrazione salariale (o comunque di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro); in questa nuova fattispecie, l'impresa deve corrispondere al lavoratore solo la differenza tra la retribuzione piena e la misura del trattamento di sostegno al reddito.

Il **comma 4-bis, inserito dalla Camera**, reca un rifinanziamento, pari a 13 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, per la concessione di contributi per le spese generali di amministrazione, relative al coordinamento operativo a livello nazionale e non coperte da contributo regionale, degli enti privati gestori di attività formative.

Il **comma 5** provvede ad un rifinanziamento, nella misura di 25 milioni di euro per il 2009, per le proroghe, fino a 24 mesi di durata complessiva del trattamento, degli interventi di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività.

Il **comma 6** incrementa, per gli anni 2009 e 2010, la misura del trattamento integrativo statale per i contratti di solidarietà cosiddetti difensivi; tale misura viene elevata dal 60 per cento all'80 per cento della quota di retribuzione persa a causa della riduzione dell'orario di lavoro.

I **commi 7 e 8** concedono, per gli anni 2009 e 2010, la possibilità, per i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, o di ammortizzatori sociali in deroga, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni, nel caso in cui il medesimo lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività autonoma o una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. La versione originaria del decreto, così modificata dalla Camera, concedeva la possibilità in esame solo ai titolari di integrazione salariale straordinaria, che fossero in posizione di esubero strutturale, e ai titolari di ammortizzatori sociali in deroga. L'attuazione delle norme in oggetto è demandata ad un decreto ministeriale da parte del successivo **comma 8-bis (comma inserito dalla Camera)**.

Il **comma 8-ter - introdotto anch'esso dalla Camera** - amplia le possibili destinazioni, nell'ambito del settore degli ammortizzatori sociali, di alcune risorse già stanziare in materia per il 2009.

Articolo 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)

L'**articolo 1-bis - inserito dalla Camera** - riguarda le discipline regolamentari, concernenti categorie di lavoratori protette da istituti specifici,

diversi dagli ammortizzatori sociali ordinari. Si consente che con decreto ministeriale di natura non regolamentare siano eccezionalmente emanate, per gli anni 2009 e 2010, disposizioni in deroga alle singole suddette discipline regolamentari. I decreti ministeriali di deroga devono essere emanati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articolo 1-ter

(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)

L'**articolo 1-ter - introdotto dalla Camera** - prevede una procedura straordinaria di regolarizzazione di lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso una dichiarazione di emersione, presentata, da parte del datore di lavoro, previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. L'articolo dispone, tra l'altro, anche un incremento del finanziamento dello Stato in favore del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 67 milioni per il 2009 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2010, in considerazione della spesa sanitaria relativa ai cittadini extracomunitari che verranno regolarizzati in base alla procedura in esame.

Articolo 2

(Contenimento del costo delle commissioni bancarie)

L'**articolo 2** reca misure per il contenimento del costo delle commissioni bancarie. A tal fine il **comma 1** prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento e che la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

Il **comma 2**, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, prevede che l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento.

Il **comma 3** interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l'obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta.

Ai sensi del **comma 4** le disposizioni recate dai commi 2 e 3 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il **comma 4-bis**, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, dispone lo stanziamento annuale, a partire dal 2010, di una somma pari 1,8 milioni di euro in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito.

Articolo 3

(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie)

L'**articolo 3, commi 1-4**, reca misure per la **riduzione del costo dell'energia** per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A tal fine si prevede che con decreto sia adottate specifiche misure che vincolano ciascuna azienda fornitrice di gas che abbia un peso assai rilevante sul mercato nazionale, ad offrire in vendita un determinato volume di gas tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall'AEEG (**comma 1**). Il prezzo da riconoscere all'azienda che vende il gas in tali procedure concorrenziali è stabilito con decreto sulla base dei prezzi medi dei mercati europei verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente (**comma 2**). Si prevede inoltre l'adozione di apposite misure da parte dell'AEEG per consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le menzionate procedure concorrenziali (**comma 3**). Nel caso i termini per i suddetti adempimenti non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono transitoriamente adottati con DPCM (**comma 4**).

Con l'approvazione da parte della Camera dei deputati dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, **all'articolo 3 sono stati aggiunti i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater**.

Il **comma 4-bis** riconosce il diritto all'emissione dei certificati verdi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 79/1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti agricoli, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata.

Il **comma 4-ter** stabilisce che, se necessario, al fine di non gravare sugli oneri generali del sistema elettrico, la quota d'obbligo di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 79/1999, dovrà tener conto dei certificati verdi emessi ai sensi del precedente comma.

Il **comma 4-quater**, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che, per garantire ai clienti finali un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo viene applicato il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui all'art. 7, comma 3, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce criteri

semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, valorizzando in particolare i costi per investimenti e per la qualità del servizio.

I costi per la copertura dell'onere vengono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Articolo 4

(Interventi urgenti per le reti dell'energia)

L'articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati, reca - negli originari **commi da 1 a 4** - norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Per l'autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Il comma 4-bis è stato introdotto dalla Camera dei deputati, così come i tre successivi. Esso novella il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice appalti) al fine di includere, tra i soggetti autorizzati alla stipula dei cd. contratti secretati, anche l'amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.

Il comma 4-ter fornisce i criteri per la stima degli immobili, ai fini della liquidazione dei dovuti risarcimenti, qualora vi sia la revoca, da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia ritenuto la confisca contrastante con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi protocolli addizionali.

Il comma 4-quater, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati e modificato dal Governo con il maxi-emendamento, assegna alla società Stretto di Messina S.p.a. un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture; il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. Viene, inoltre, previsto che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, venga nominato commissario straordinario delegato. **Il comma 4-quinquies** dispone, inoltre, che il mandato del commissario straordinario è a termine, fissando una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Articolo 4-bis

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

L'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, impone alle autorità competenti per l'aggiudicazione di contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di affidare, tramite gara pubblica, almeno il 10% dei servizi a soggetti terzi, ogni qualvolta il servizio è aggiudicato senza gara.

Articolo 4-ter

(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV)

L'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni finanziarie per l'ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) anche con il fine specifico di assicurare il servizio negli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso S. Angelo, Verona Villafranca e Comiso.

Articolo 4-quater

(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici)

L'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) volte a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e a ridurre i relativi tempi di svolgimento, anche con riferimento alle offerte anomale.

Articolo 4-quinquies

(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è volto ad agevolare l'accesso al mercato fondiario da parte dei giovani imprenditori agricoli ai quali potranno essere concessi in affitto i beni di proprietà dello Stato, di enti pubblici statali o delle regioni e province autonome. La relazione annuale del MIPAAF dovrà anche riferire sulla possibile successiva alienazione dei beni affittati e sull'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario.

Articolo 4-sexies

(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone)

L'articolo 4-sexies, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, assoggetta (**comma 1**) all'IVA con aliquota del 10 per cento, prevista per prestazioni di trasporto di persone dalla tabella A, parte III del DPR n.

633/1972, anche le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura.

Il **comma 2** qualifica la suddetta norma come disposizione di interpretazione autentica, impedendo dunque recuperi o rimborsi di imposta.

Articolo 4-septies

(Interventi in favore della filiera agroalimentare)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, modificando l'articolo 28, comma 1-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, dispone che i 150 milioni di euro che dovevano essere trasferiti all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A da parte di Sviluppo Italia (ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), entro il termine del 31 marzo 2008 e per lo svolgimento dei compiti istituzionali della società in favore della filiera agroalimentare, siano invece posti a carico del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, e quindi a carico del bilancio dello Stato. L'importo è destinato a gravare per 20 milioni di euro sull'esercizio 2009 e per i restanti 130 milioni di euro sul 2010, con un vincolo di destinazione che ricalcando i criteri di riparto del FAS stabilisce che l'85 per cento sia destinato al mezzogiorno ed il restante 15 per cento alle aree del centro-Nord.

Articolo 5

(Detassazione degli investimenti in macchinari)

L'articolo 5, modificato ed integrato nel corso dell'esame alla Camera, reca agevolazioni fiscali in favore dei titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale nonché disposizioni dirette a favorire il credito alle piccole e medie imprese.

Il **comma 1** esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti in macchinari e apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco. Rientrano nell'agevolazione gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 30 giugno 2010.

Ai sensi del **comma 2** la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il **comma 3** stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell'investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto.

Il **comma 3-bis, inserito così come i due seguenti nel corso dell'esame alla Camera**, dispone una ipotesi ulteriore di revoca del beneficio che opera qualora

il bene oggetto dell'investimento venga ceduto ad un soggetto avente stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Il **comma 3-ter** introduce un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone, dando la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale sino a 500.000 euro per cinque anni.

Il **comma 3-quater** prevede la stipula di una convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'ABI diretta ad attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria.

Articolo 6

(Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa)

L'**articolo 6** dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

Articolo 6-bis

(Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale)

L'**articolo 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, dispone contributi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale.

Articolo 7

(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)

L'**articolo 7** reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari.

In particolare (**i commi 1 e 2**), per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone:

- l'incremento dallo 0,3% allo 0,5% della quota deducibile nell'anno per svalutazione o accantonamento fiscale;
- la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Il **comma 3** reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.

Articolo 8

(Sistema "Export banca")

L'**articolo 8, integrato nel corso dell'esame alla Camera**, demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A, volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A..

Articolo 9

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 9, comma 1**, introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della p.a. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l’avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziare con l’assestamento del bilancio dello Stato.

Il **comma 1-bis dell'articolo 9, introdotto durante l’esame da parte della Camera dei deputati**, agevola la riscossione di debiti vantati da amministrazioni pubbliche nei confronti di regioni commissariate ai fini del ripiano dei debiti nel settore sanitario: si tratta delle regioni Lazio e - con provvedimento recente - Campania e Molise.

Articolo 9-bis

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

L'**articolo 9-bis è stato introdotto nel corso dell’esame referente presso la Camera dei deputati e risulta modificato in alcune parti con il c.d. "maxi-emendamento"**. La rubrica è intitolata al c.d. "Patto di stabilità", ma la disposizione reca anche altre e diverse norme di rilievo.

Il **comma 1** integra la disciplina vigente del Patto per gli enti locali per il 2009, al fine di escludere dai relativi vincoli i pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell’anno dagli enti locali virtuosi, con un effetto finanziario - evidenziato dal **comma 2**, che reca disposizioni di copertura - pari a 2.250 milioni di euro.

Il **comma 3** proroga al 30 settembre 2009 il termine per l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze della certificazione ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità per il 2008, da parte delle regioni e delle province autonome.

Il **comma 4** reca una modifica della vigente disciplina finalizzata ad attenuare la sanzione prevista in caso di ritardato invio della certificazione stessa da parte degli enti locali

Il **comma 5**, al primo periodo, amplia la possibilità di spesa delle regioni e delle Province autonome escludendo dai vincoli del Patto di stabilità i pagamenti effettuati da queste a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

La **seconda parte del comma 5** reca disposizioni per la costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale, della consistenza minima di 300 milioni di euro annui, da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo dovrà essere alimentato dai 'risparmi' conseguenti alla rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi da 6 a 8** consentono l'utilizzo dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle originariamente previste e, in particolare, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati allo sviluppo del territorio, disegnando un procedimento attuativo che prevede anche un parere delle Commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario.

Il **comma 9** reca una norma in favore del comune di Viareggio, escludendo dal Patto di stabilità interno le somme trasferite dallo Stato per la ricostruzione conseguente al disastro ferroviario del 29 giugno 2009.

Articolo 10

(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali)

L'**articolo 10, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti. Le principali modifiche introdotte riguardano il rinvio ad un decreto ministeriale che potrà prevedere, con decorrenza 2010 e tenendo conto delle esigenze di bilancio, l'aumento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo di credito compensabile nell'anno da ciascun contribuente e l'introduzione di misure finalizzate a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro quale, ad esempio, l'obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 15.000 euro da utilizzare in compensazione.

Articolo 11

(Analisi e studi economico-sociali)

L'**articolo 11** prevede l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

Articolo 11-bis

(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva)

L'**articolo 11-bis - inserito dalla Camera** - introduce l'obbligo della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per gli esercenti l'attività di commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 11-ter

(Sportello unico per le attività produttive)

L'**articolo 11-ter, introdotto dalla Camera dei deputati**, apporta una modifica all'articolo 38 del D.L. 112/2008, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge n.133/2008, e in particolare al comma 3, lettera b), che riporta uno dei principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il regolamento di delegificazione riguardante la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

La modifica introdotta dalla disposizione in esame mira a ripristinare, limitatamente all'aspetto appena esaminato, il testo originario del decreto-legge 112/2008, come modificato dalla legge di conversione, a sua volta modificato dall'art. 40 della legge 69/2009: in sostanza, viene eliminata, nel testo del comma 3, lettera b), del citato articolo 38, l'esclusione dalla disciplina dello sportello unico delle procedure e formalità per i prestatori di servizi già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l'autorità amministrativa competente.

Articolo 11-quater

(Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza)

L'**articolo 11-quater, introdotto durante l'esame alla Camera**, prevede la sottoscrizione di appositi accordi di collaborazione tra organi ed enti coinvolti nel procedimento di attuazione della disciplina dell'addizionale alle imposte sul reddito sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e

rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, disponendo che le maggiori entrate derivanti dalla norma introdotta siano riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi nel settore dello spettacolo.

Articolo 12

(Contrasto ai paradisi fiscali)

L'**articolo 12**, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell'OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti "paradisi fiscali". In particolare, dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all'uopo inasprito l'apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l'Agenzia delle entrate.

Due modifiche inserite alla Camera, rispettivamente, consentono all'Agenzia delle entrate di avvalersi del personale della Guardia di finanza per le attività dirette a garantire la massima efficacia ai controlli in ambito internazionale, ed aumentano il contingente di esperti del Corpo della Guardia di finanza, da utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari.

Articolo 13

(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)

L'**articolo 13**, allo scopo di contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale, subordina l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all'uopo alcune disposizioni del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 13-bis

(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato)

L'**articolo 13-bis**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, introduce una disciplina (cd. scudo fiscale) in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del "rimpatrio" ovvero della "regolarizzazione". La norma riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal decreto legge n. 167 del 1990.

La norma consente di effettuare, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010, il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute in data non successiva al 31 dicembre 2008. Tali operazioni si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dalla norma in esame. Qualora le attività interessate si trovino in paesi non appartenenti all'Unione europea, la procedura è subordinata al cosiddetto rimpatrio dei capitali, ovvero al rientro in Italia del denaro e delle attività, mentre qualora si trovino in paesi dell'Unione europea ovvero in paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, è possibile scegliere di regolarizzare, ovvero di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali. L'imposta consiste in una aliquota sintetica fissata in misura pari al 50 per cento, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto dell'importo corrispondente alle attività estere.

Articolo 14

(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti)

L'**articolo 14, modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.

L'imposta si applica con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di trecento milioni di euro.

Articolo 14-bis

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

L'**articolo, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, prevede l'attuazione del sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. Viene, infatti, previsto che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emani uno o più decreti al fine di dare attuazione disposizioni legislative in materia.

L'articolo definisce, inoltre, i principi e i criteri direttivi cui il decreto o i decreti attuativi dovranno attenersi, tra essi:

- i tempi, le modalità di attivazione e la data di operatività del sistema;
- le informazioni da fornire;
- le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati;
- le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi e di elaborazione dei dati;

- le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e fornite alle autorità di controllo che ne facciano richiesta.

Il decreto o i decreti attuativi dovranno, inoltre, prevedere anche misure per il monitoraggio del sistema e stabilire l'entità dei contributi a carico dei vari soggetti interessati.

Articolo 15

(Potenziamento della riscossione)

L'articolo 15, commi 1-8, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. In particolare, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; nel caso di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte, si individua nel terzo esecutato il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali; si modifica la disciplina del diritto al discarico per inesigibilità; si amplia l'ambito operativo del pagamento rateizzato delle imposte; infine, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del responsabile dell'atto con la sua è equiparata con l'indicazione a stampa del medesimo.

La Camera ha aggiunto i commi da 8-bis a 8-duodevicies.

I **commi da 8-bis a 8-quater** recano disposizioni complessivamente volte all'ampliamento della base informativa di cui dispone l'Amministrazione finanziaria in sede di richiesta di misure cautelari, nonché a prolungare l'effetto delle medesime misure.

I **commi 8-quinquies e 8-sexies** consentono all'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle imposte sul reddito e di controlli IVA, di richiedere notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa alle autorità e agli enti che svolgono attività di controllo e vigilanza in relazione a tale attività.

Il **comma 8-septies** concede un credito di imposta alle imprese di autotrasporto, corrispondente a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009. L'intervento è realizzato nei limiti di spesa di cui alle somme residue dall'adozione delle misure di sostegno al credito ed agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del D.L. n. 162/2008, pari a 44 milioni di euro.

Il **comma 8-octies** dispone che gli uffici del pubblico registro automobilistico, ove accertino che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente.

Il **comma 8-novies** provvede al cambiamento di destinazione dei fondi finalizzati alla concessione di crediti d'imposta, corrispondenti a parte delle tasse automobilistiche pagate, nell'anno 2009, dalle imprese di autotrasporto, per i veicoli con massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. La norma

in oggetto prevede che i fondi non utilizzati a tal fine siano destinati a misure di sostegno agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

Il **comma 8-decies** consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, di istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici, specificando i requisiti del personale che può essere chiamato a far parte delle commissioni stesse.

Il **comma 8-undecies** prevede che, ai fini dell'IVA dovuta dall'esercente l'attività di trasporto o l'attività di gestione dell'autoparcheggio per le operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, tali operazioni comprendono anche le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati.

Il **comma 8-duodecies** dispone che anche gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, possano avvalersi delle attribuzioni e dei poteri affidati agli uffici delle Entrate in materia di controlli IVA, ai sensi degli articoli 51 e 52 del DPR n. 633 del 1972.

Il **comma 8-terdecies** dispone che, con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia dell'Entrate e l'INPS per specifici controlli che richiedono uno scambio reciproco di informazioni, siano disciplinate anche le modalità di trasmissione tra le due Amministrazioni di:

- violazioni contributive, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati;
- violazioni tributarie, individuate dall'I.N.P.S. a seguito delle attività ispettive.

Il **comma 8-quaterdecies** novella il comma 2 dell'articolo 39-*quater* del D.L. n. 269 del 2003 relativo all'accertamento e ai controlli in materia di prelievo erariale unico (PREU), al fine di identificare con maggior certezza i soggetti responsabili delle violazioni.

Inoltre la disposizione aggiunge all'articolo 39-*quater* il comma 4-*bis*, che prevede la possibilità per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di affidare, per il tempo ed alle condizioni previste da una apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento ed i controlli in materia di PREU alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

I **commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies** disciplinano una nuova modalità - il cui utilizzo è facoltativo per i Comuni - di estinzione dei debiti iscritti a ruolo, ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, derivanti da violazioni al codice della strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004.

Articolo 15-bis
(Disposizioni in materia di giochi)

L'**articolo 15-bis**, **introdotto durante l'esame presso la Camera**, interviene in materia di giochi, stabilendo, tra l'altro, che il nulla osta, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, non collegati alla rete telematica. Fissa inoltre in 4.000 euro per ciascun apparecchio la sanzione nei confronti di chiunque distribuisce, installa o comunque consente l'uso di apparecchi o congegni da gioco non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate. Prevede infine che l'A.A.M.S. eserciti i poteri di accertamento e controllo previsti dall'articolo 51 del DPR n. 633 del 1972, anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

Articolo 15-ter
(Piano straordinario di contrasto al gioco illegale)

L'**articolo 15-ter**, **inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera**, istituisce e disciplina un piano straordinario di contrasto al gioco illegale promosso dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). A tal fine viene istituito presso l'AAMS un apposito Comitato cui partecipano rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Viene altresì istituita una apposita banca dati presso l'AAMS alimentata da tutte le informazioni derivanti dalla ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dalla attività di controllo.

Articolo 16
(Flussi finanziari)

L'**articolo 16**, **cui la Camera ha aggiunto tre commi**, reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

Il **comma 1** definisce l'ammontare complessivo degli oneri, in termini di minori entrate e di maggiori spese, fino all'anno 2017; la quota di risorse non utilizzata a copertura è destinata, dal **comma 2**, al finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

I **commi aggiunti 2-bis, 2-ter e 2-quater** dispongono un finanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, a favore del fondo istituito al fine di soddisfare le esigenze prioritarie del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 60, comma 8-bis, del D.L. n. 112/2008.

Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione della dotazione del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili nei settori dell'istruzione e degli interventi connessi ad eventi celebrativi, ai sensi dell'art. 7-*quinquies*, co. 1, D.L. n. 5/2009.

Ai sensi del **comma 3**, le risorse iscritte sul Fondo di cui al comma 2 sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, secondo le indicazioni contenute nel DPEF.

Articolo 16-bis

(Riassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, autorizza il Commissario *ad acta* per le opere irrigue di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 ad utilizzare le economie, che si siano realizzate fino all'esercizio 2008 sui fondi allo stesso assegnati, per fare fronte agli "oneri accessori" per la prosecuzione delle proprie attività, in particolare per quanto riguarda: il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che il CIPE approverà; l'attività di definizione amministrativa per quanto attiene alle opere ultimate; la prosecuzione degli interventi di forestazione della Campania e l'attività promozionale dei prodotti tipici del mezzogiorno.

Articolo 17

(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti)

L'articolo 17 modifica, con i **commi 1-9**, la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici, prevista dalla legge finanziaria per il 2008 e dal decreto legge n. 112 del 2008.

In particolare, il **comma 1** differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del meccanismo cd. "taglia-enti", ovvero la soppressione *ex lege* degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti per i quali non siano intervenuti provvedimenti di riordino (**lettera a**), precisando che il predetto termine del 31 ottobre 2009 si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri (**lettera b**).

Il **comma 2** differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente ascritti al processo di riordino degli enti pubblici, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009, il **comma 3** prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge in esame, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009. Nelle more dell'adozione del decreto recante gli

obiettivi di risparmio, il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili, previo parere parlamentare (**comma 4-bis, aggiunto dalla Camera**). Il **comma 5** prevede l'adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa. Il **comma 6** integra i principi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti di riordino, introducendo ulteriori previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Il **comma 7** blocca le nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa. Il **comma 8** prevede che entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale. Il **comma 8** mantiene inoltre ferma, nell'ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa non risultino conseguiti, l'applicazione di una clausola di salvaguardia finanziaria in base alla quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici. Il **comma 9** prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinata la quota di risorse da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3.

I **commi da 10 a 19** recano una serie di norme e di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni prevedendo anche procedure di stabilizzazione di personale. In particolare, i **commi 10 e 11** prevedono che le amministrazioni pubbliche possano bandire:

- concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che siano già in servizio a tempo determinato in possesso dei requisiti indicati;
- concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale non dirigenziale già indicato supra, dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti indicati, nonché da collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti indicati; resta in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché il personale a contratto con mansioni di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

Il **comma 12** prevede la possibilità di ricorrere a concorsi per l'assunzione del personale da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo con i requisiti di anzianità indicati al comma 10 e maturati nelle stesse qualifiche e nella stessa amministrazione. Infine, al **comma 13**, si prevede che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche possano destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei precedenti commi 10 e 11.

I **commi 15-19**¹ dispongono una serie di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni.

I **commi 20-22** conferiscono carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei **componenti** del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Il **comma 22-bis** (aggiunto, come il seguente, dalla Camera) prevede che gli organi amministrativi e di controllo e gli organi di vigilanza in carica delle società controllate direttamente o indirettamente da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici, possano essere revocati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, a seguito di una delibera assembleare, finalizzata alla riduzione del numero dei componenti o degli emolumenti ad essi spettanti. Ai componenti revocati non spetterà alcun risarcimento in quanto il **comma 22-ter** precisa che l'atto è qualificato come adottato in presenza di una giusta causa.

I **commi 23 e 24** modificano in più parti le disposizioni del D.L. 112/2008 in materia di assenze per malattia dei dipendenti pubblici. In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia (**comma 23, lettera a**); si prevede - per la generalità dei dipendenti pubblici - che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si possa ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (**comma 23, lettera b**). Viene poi abrogata la norma che individua le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo (**comma 23, lettera c**), nonché quella che prevedeva la non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa (**comma 23, lettera d**). Si prevede infine che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali (**comma 23, lettera e**). Il **comma 24** reca la copertura finanziaria per alcune disposizioni del precedente comma 23.

Il **comma 25, modificato durante l'esame alla Camera**, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 64, comma 3, del D.L. n. 112/2008, chiarendo che il Piano programmatico di interventi per la scuola, ivi previsto, si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri prescritti; specifica inoltre che all'eventuale recepimento di questi ultimi si dà seguito nell'ambito dei regolamenti di delegificazione attuativi del Piano. Il secondo periodo del comma

¹ Il comma 14 è stato soppresso durante l'esame da parte della Camera dei deputati.

stabilisce che il termine per l'adozione dei citati regolamenti di delegificazione (fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008: termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009) si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 26** modifica il decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; in particolare:

- include il lavoro accessorio reso nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (**lettera a**));

- prevede che ciascuna amministrazione rediga annualmente un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non possa essere erogata la retribuzione di risultato (**lettere b) e c**));

- riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (**lettera d**)).

Il **comma 27** prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 26 dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

I **commi 28 e 29** modificano il *Codice dell'amministrazione digitale* (D.Lgs. 82/2005) consentendo, ai fini della presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, l'identificazione del cittadino tramite le credenziali per l'accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata e istituendo, a fini di trasparenza amministrativa, un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, gestito dal CNIPA.

I **commi da 30 a 31** introducono diverse modifiche alla disciplina della Corte dei conti.

Il **comma 30** estende l'ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all'affidamento di studi o consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 30-bis, introdotto come i successivi fino al 30-quinquies durante l'esame in prima lettura dalla Camera dei deputati**, attribuisce alla Sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativamente ai controlli per le nuove fattispecie introdotte dal precedente comma 30. Il successivo **comma 30-ter, primo periodo**, precisa che le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi di procedimento di responsabilità per danno erariale. Contestualmente, con una norma di interpretazione autentica, il **secondo e terzo periodo del comma 30-ter** precisano cosa si debba intendere per danno

erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte, fornendo altresì ulteriori precisazioni in merito all'esercizio dell'azione, mentre con il **quarto periodo** del comma in parola si dispone altresì la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni recate dallo stesso comma 30-ter. Il successivo **comma 30-quater** prevede cause di esclusione della colpa grave nel giudizio per responsabilità e modifica le norme che regolano la quantificazione del danno. Il **comma 30-quinquies**, integra l'interpretazione autentica recata dall'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 203/2005² in materia di azione di responsabilità e di spese legali.

Il **comma 31** prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

Il **comma 32** autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

I **commi 33 e 34** autorizzano l'ENAC ad impiegare la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali in spese per investimenti e ricerca, finalizzate anche alla sicurezza, previa determinazione da parte del Ministero infrastrutture e trasporti.

Il **comma 34-bis, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati e modificato dal Governo con il maxi-emendamento**, autorizza l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) a stipulare contratti di programma con i gestori degli aeroporti il cui traffico sia superiore ai dieci milioni di passeggeri all'anno, in deroga alla normativa vigente, allo scopo di favorire investimenti infrastrutturali se basati sull'utilizzo dei capitali di mercato del gestore, consentendo, altresì, il prolungamento della concessione con lo Stato.

Il **comma 35** destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziare in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurre i costi di esercizio.

I commi da 35-bis a 35-duodecies sono stati aggiunti dalla Camera.

Il **comma 35-bis** proroga al 31 dicembre 2009 il periodo di tirocinio previsto per il personale delle Agenzie fiscali.

I **commi 35-ter e 35-quater** autorizzano, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione dei mezzi e per l'acquisto - anche in deroga alle procedure ordinarie che regolano l'acquisizione di forniture per la pubblica amministrazione, contenute principalmente nel codice degli appalti pubblici del 2006 - (nonché per la relativa gestione) di nuovi mezzi per i vigili del fuoco, in

² D.L. 30 settembre 2005, 203, *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248.

relazione alle necessità legate all'emergenza sismica in Abruzzo. I fondi sono destinati in particolare per le colonne mobili regionali.

Il **comma 35-quinquies** prevede lo stanziamento, a decorrere dall'anno 2010, di 15 milioni di euro destinati alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, svolto dai Vigili del fuoco.

Il **comma 35-sexies** autorizza l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009 di un contingente di Vigili del fuoco, nei limiti delle risorse previste al successivo **comma 35-septies**, il quale a tal fine autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Il **comma 35-octies** al fine di assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prevede che ne venga nominato uno nuovo, in luogo dell'attuale rappresentato dal collegio dei revisori operante presso l'ex APAT.

I **commi 35-novies e 35-decies** modificano la disciplina sulla facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di conseguimento di una certa anzianità da parte del dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro, con un preavviso di almeno sei mesi.

La novella rende transitorio l'istituto, limitandone l'ambito di applicazione al triennio 2009-2011, ed estende la possibilità di risoluzione, da parte della pubblica amministrazione, a tutti i casi in cui il dipendente abbia maturato i 40 anni di contribuzione pensionistica (mentre la norma vigente fa riferimento al conseguimento di 40 anni di servizio effettivo). Riguardo alle categorie escluse dall'istituto, la novella aggiunge quella dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Il **comma 35-undecies** modifica le modalità di erogazione dei contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, di cui al D.P.R. n. 273/2007, prevedendo che gli stessi possano essere fruiti anche sotto forma di credito di imposta, oltre che come contributi a fondo perduto.

Il **comma 35-duodecies** dispone che il credito di imposta di cui al comma 35-undecies è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; esso non rileva altresì ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi, ovvero della quota di inerenza degli altri costi ammessa in deduzione ai fini fiscali.

Articolo 18 *(Tesoreria statale)*

L'**articolo 18** prevede l'adozione di decreti del Ministro dell'economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; tali soggetti possono, tra l'altro, essere obbligati a detenere tutte le

proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

Articolo 19 *(Società pubbliche)*

L'**articolo 19, comma 1**, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, ad alcune tipologie di società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione: si tratta delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara; delle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale; e delle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l'obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Durante l'esame in prima lettura si è inoltre previsto l'assoggettamento delle medesime società al patto di stabilità interno, con le modalità che saranno definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il prossimo 30 settembre.

Le disposizioni di cui al **comma 2** e ai **commi da 5 a 13** modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato, novellando a tal fine la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, il **comma 2** prevede l'invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all'assunzione di nuove partecipazioni e al mantenimento delle attuali.

I **commi 3 e 4** ampliano le tutele agli obbligazionisti ed agli azionisti di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., in amministrazione straordinaria.

Il **comma 5** permette alle amministrazioni dello Stato di affidare direttamente la gestione di fondi o interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico dalle stesse controllate.

I **commi 6-9**, nonché **10-13** (il **9-bis**, inserito dalla Camera, riguarda materia estranea), modificano la disciplina delle società pubbliche e degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa delle suddette società.

In particolare, il **comma 6** reca un'interpretazione autentica dell'art. 2497, primo comma, c.c., relativo alla responsabilità di società e di enti nella loro attività di direzione e coordinamento di società.

I **commi 7 e 8** prevedono che l'organo di amministrazione - previa delibera dell'assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, e fissarne in concreto contenuto e compenso; nonché delegare proprie attribuzioni ad un solo componente al quale, unitamente al Presidente, nell'ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi. Ai sensi del **comma 8-bis** (inserito dalla Camera), le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

Il **comma 9** abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A..

Il **comma 9-bis, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati e modificato dal maxi-emendamento del Governo**, sopprime il sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali, riscosso da concessionari e assegnato all'ANAS S.p.A. Viene, contemporaneamente e in misura corrispondente aumentato il canone dovuto dalle concessionarie autostradali, ditalchè la manovra non ha effetti su quanto pagato dall'utenza.

Il **comma 10** reca disposizioni in ordine all'entrata in vigore delle modifiche statutarie di cui ai commi 6-9.

I **commi 11 e 12** recano disposizioni relative all'Istituto poligrafico dello Stato e alla SOGEI, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di tali società.

Il **comma 13** è finalizzato a far salve le specifiche disposizioni vigenti inerenti allo statuto della Cassa depositi e prestiti.

I **commi 13-bis e 13-ter, introdotti dalle commissioni della Camera dei deputati**, recano disposizioni contabili per utilizzare residui destinandoli alla copertura finanziaria della sovvenzione in favore dei servizi di collegamento marittimi svolti dal Gruppo Tirrenia; all'ammodernamento della flotta; all'adeguamento alle norme internazionali sulla sicurezza; all'incremento del fondo perequativo per le autorità portuali; al sistema informativo del demanio marittimo (SID).

Articolo 20

(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)

L'**articolo 20** reca disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell'INPS in tutte le fasi dei procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici, nonché un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene, inoltre, prevista la nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione, avente il compito di proporre un aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.

Articolo 21

(Rilascio di concessioni in materia di giochi)

L'**articolo 21, ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame presso la Camera**, interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, stabilendo che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) - in vista della scadenza al 31 maggio 2010 della concessione attribuita per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita - debba avviare entro il 31 luglio 2009 le procedure per l'aggiudicazione della concessione agli operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero non superiore a 4, in possesso di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 22

(Settore sanitario)

L'**articolo 22, comma 1**, differisce il termine temporale per la stipulazione della nuova intesa sulla spesa sanitaria tra lo Stato, le regioni e le province autonome. **La riformulazione operata dalla Camera** ha sia ulteriormente modificato il termine suddetto (fissato ora al 15 ottobre 2009) sia precisato le discipline di riferimento in caso di mancata adozione dell'intesa.

I **commi 2 e 3** riducono, a decorrere dal 2010, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, in modo da conseguire un risparmio di 800 milioni di euro annui, i quali vengono destinati (mediante un fondo di nuova istituzione) ad interventi relativi al settore sanitario. Questi ultimi sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La Camera ha aggiunto che, con intesa da sancire nella suddetta Conferenza, è individuata una quota, pari ad almeno 50 milioni di euro annui, delle risorse in esame, da destinare a programmi concernenti le cure palliative (ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti).

Il **comma 3-bis - inserito dalla Camera** - reca una precisazione riguardo al riparto degli oneri conseguenti all'eventuale superamento dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. Si specifica che le quote di superamento imputabili ai medicinali acquistati, da parte delle aziende sanitarie locali, presso le aziende farmaceutiche e distribuiti direttamente ai cittadini sono interamente a carico delle aziende farmaceutiche stesse.

Il **comma 4** richiede che venga adottato, per la Regione Calabria, secondo le varie procedure (anche sostitutive) ivi contemplate, un Piano di rientro, contenente misure di riorganizzazione e di riqualificazione del Servizio sanitario regionale.

Il **comma 5** reca alcune norme in materia di incompatibilità, ai fini di assicurare l'indipendenza dei soggetti partecipanti alla verifica sull'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali.

I successivi **commi 6 e 7** riguardano l'ospedale pediatrico «Bambino Gesù». Si rende permanente il contributo speciale, a carico dello Stato, pari a 50 milioni di euro annui, in favore del suddetto ospedale - nella disciplina fino ad ora vigente, il contributo in oggetto era previsto fino al 2011 -.

Il **comma 8** prevede il coinvolgimento della CONSIP, nell'ambito dei procedimenti di verifica degli adempimenti, da parte delle regioni, degli obblighi in materia di acquisti di beni e di servizi destinati alle strutture sanitarie.

Articolo 22-bis

(Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome)

L'articolo 22-bis, introdotto durante l'esame in sede referente alla Camera, autorizza, in via dichiaratamente transitoria fino alla definizione di un nuovo meccanismo automatico, le compensazioni nei confronti delle regioni e delle province autonome con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica, a decorrere dal 2005.

Articolo 22-ter

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)

L'articolo 22-ter - inserito dalla Camera - modifica la disciplina sui requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

Il **comma 1** incrementa progressivamente da 60 a 65 anni, per le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie di base relative ai dipendenti pubblici, il requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia, nonché per il trattamento liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Il limite minimo in esame viene elevato a 61 anni a decorrere dal 2010 ed è successivamente incrementato di un anno ogni biennio. E' fatto salvo il diritto al trattamento per le lavoratrici che abbiano già maturato o maturino gli attuali requisiti entro il 31 dicembre 2009. Restano, inoltre, ferme le norme fino ad ora vigenti per il personale militare delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), del Corpo della guardia di finanza, del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'elevamento suddetto è stabilito - come recita la stessa disposizione - in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07.

Il **comma 2** prevede che, a decorrere dal 2015, i requisiti di età anagrafica per l'accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico siano adeguati all'incremento della vita media, rilevato con riguardo al quinquennio precedente.

La normativa tecnica per l'attuazione di tale principio è definita con un regolamento di delegificazione. In sede di prima attuazione, l'incremento del requisito non può, in ogni caso, essere superiore a tre mesi.

In relazione alle economie derivanti dal comma 1, il **comma 3** incrementa, nella misura di 120 milioni di euro per il 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale; le nuove risorse sono destinate ad interventi nel campo delle politiche sociali e familiari, "con particolare attenzione alla non autosufficienza".

Articolo 23

(Proroga di termini)

Il **comma 1** sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008. La nuova sospensione degli sfratti riguarda:

- i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa;
- i conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Il **comma 2** proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea e, in particolare, di noleggio con conducente introdotta dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Il **comma 3** dispone l'ulteriore proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni (differendo dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine entro cui dette assunzioni devono essere autorizzate) e dal 30 giugno al 30 settembre quello per procedere alle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia già autorizzate per l'anno 2008.

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

Il **comma 5** differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex

Sviluppo Italia S.p.A), per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia.

Il **comma 6** proroga al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il **comma 7** proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 5, lettera f), del testo unico della finanza (TUF) di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il **comma 8** proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma deve effettuare i pagamenti dei debiti (a carico della medesima azienda) oggetto di procedure di transazione.

Il **comma 9** dispone la proroga al 31 dicembre 2010 del termine fissato per completare gli adempimenti in materia di prevenzione incendi relativi alla messa a norma delle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Il comma in esame provvede inoltre ad estendere l'ambito delle strutture ricettive che possono avvalersi della proroga, includendo tra di esse quelle per le quali venga presentato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento ai fini dell'acquisizione del parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59: in pendenza del termine per la presentazione del suddetto progetto di adeguamento, rimangono inoltre sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato DM 9 aprile 1994.

Il **comma 10** differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua.

Il **comma 11** proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 188 del 2008, per l'iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Il **comma 12** dell'articolo 23, modificando il comma 4 dell'articolo 354 del Codice delle assicurazioni private (di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1° gennaio 2010 -

l'operatività dell'abrogazione delle disposizioni dettagliatamente elencate all'articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

Il **comma 13** è volto a differire al 1° ottobre 2009 l'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d'impresa, introdotta dall'art. 9 del D.L. 7/2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

Il **comma 14** interviene a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, disponendo la proroga di sei mesi dei termini previsti dagli artt. 191, 192 e 193, riguardanti l'acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e le relative procedure, del *Codice della proprietà industriale* (D.Lgs. n. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga di termini, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti.

Il comma in esame dispone, inoltre, che alle richieste di proroga di termini e di ripresa della procedura di cui agli artt. 191 e 192, nonché all'istanza di reintegrazione nei diritti di cui all'art. 193 del Codice, è sufficiente allegare la sola autocertificazione da cui risulti che l'interessato risiede in uno dei comuni danneggiati dal sisma, individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, di individuazione dei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici, senza presentare la documentazione giustificativa prevista dai citati articoli del Codice.

Il **comma 14-bis, aggiunto dalla Camera**, è volto a novellare l'articolo 4 del D.L. n. 347/2003 (c.d. "legge Marzano"), relativo alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In particolare si prevede la possibilità di proroga del termine di esecuzione del programma di cessione di complessi aziendali o di ristrutturazione per le imprese con stabilimenti produttivi nella Regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010.

Tale proroga può essere concessa dal Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, qualora al termine di scadenza il programma non risulta completato a causa delle conseguenze negative di carattere economico-produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali.

Il **comma 15** interviene sul rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo.

In particolare, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo viene differito al 30 aprile 2010; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio, già prorogato, per il Consiglio della Camera di commercio dell'Aquila, dall'art. 6, comma 1, lettera l), del D.L. n. 39/2009,

recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

Il comma 15-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, proroga al 30 aprile 2011 l'avvio delle procedure di rinnovo e conseguentemente il termine di scadenza degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio "G. Casella" dell'Aquila.

Il comma 16 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l'entrata in vigore della disciplina della c.d. *class action*, introdotta nel Codice del consumo (art. 140-bis) dalla legge finanziaria 2008.

I commi 17-19 prevedono un'ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Essi inoltre prorogano di due mesi il Consiglio attualmente in carica.

Il comma 20, che reca una modifica formale approvata dalla Camera, conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'art. 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Anche i commi da 21-bis a 21-decies sono stati introdotti durante l'esame alla Camera.

Il comma 21-bis stanziava 10 milioni di euro per il 2010 a favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'art. 1, comma 1291, della legge finanziaria 2007.

Il commi 21-ter e 21-quater estendono all'esercizio finanziario 2010 la disciplina contabile sperimentale inerente i limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria e la flessibilità del bilancio, introdotta, per il solo esercizio finanziario 2009, dall'articolo 1, comma 1-bis e dall'articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008.

Il comma, 21-quinquies limita l'obbligo di realizzazione dei progetti entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) - stabilito dal comma 6 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale) salvo che il provvedimento di VIA non preveda un periodo più lungo - ai soli provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008 (vale a dire il 13 febbraio 2008).

I commi da 21-sexies a 21-octies recano disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio e modalità di pagamento dell'imposta di bollo.

In particolare il **comma 21-sexies** riapre i termini per la richiesta di trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie disciplinata dall'articolo 65, comma 2, della legge n. 342 del 2000.

Il **comma 21-septies** prevede l'emanazione di un decreto diretto a semplificare le rilevazioni contabili effettuate dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati, ecc. che abbiano optato per l'applicazione del regime di contabilità semplificato di cui all'articolo 18, primo comma, del DPR n. 600 del 1973.

Il **comma 21-octies** modifica le modalità di pagamento dell'imposta di bollo delle cambiali commerciali e delle cambiali agrarie stabilendo che in luogo dell'apposita carta bollata e delle marche da bollo siano utilizzati i contrassegni telematici.

Il **comma 21-novies** proroga di un anno – dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 – il termine entro il quale sarebbe dovuto partire il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci (cd. *shopper*), previsto dall'art. 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).

Il **comma 21-decies** proroga al 2010 la possibilità, per i possessori dei titoli conseguiti prima della riforma universitaria avviata dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509, di sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione professionale a dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato)

Le disposizioni previste dai **commi 1-72 dell'articolo 24** - volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso- sono state **soppresse dalla Camera** e riproposte in autonomo disegno di legge di iniziativa parlamentare (v. A.C. 2602, già approvato dalle Commissioni esteri e difesa della Camera in sede legislativa e ora all'esame del Senato).

Il **comma 73** modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza prevedendo l'attribuzione DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) del compito di attuare le disposizioni sulla tutela amministrativa del segreto di Stato, emanate con un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia; la precisazione che l'UCSe predispone le disposizioni esplicative e non le misure pratiche di protezione delle informazioni; l'esclusione, per la trattazione delle informazioni classificate come "riservate" (livello minimo di segretezza), dell'obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che

permane esclusivamente per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

Il **comma 74**, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia. La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il **comma 75** prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio, in concorso con il personale delle Forze armate, di un'indennità di importo analogo all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Il **comma 76** reca l'autorizzazione di spesa di 510 milioni di euro ai fini della proroga della partecipazione italiana alle suddette missioni internazionali.

Articolo 25 *(Spese indifferibili)*

Il **comma 1** autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l'anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali.

I **commi 2 e 3** intervengono in materia di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

I **commi 4 e 5, modificati nel corso dell'esame presso la Camera**, sono volti ad incrementare le risorse finanziarie destinate agli interventi di ricostruzione ed alle altre misure di sostegno previste dal D.L. n. 39/2009 in favore della regione Abruzzo.

Il **comma 5-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera**, dispone in merito alla restituzione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria del 1997 e di quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002.

Il **comma 6** precisa che il finanziamento per i programmi di sviluppo della banda larga per il periodo 2007-2013, di cui all'art. 1 della legge n. 69/2009, è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.

Ultimi dossier del Servizio Studi

130	Dossier	Afghanistan - il punto a fine maggio 2009
131	Dossier	L'Artide e le nuove sfide di sicurezza
132	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442, in materia di isole minori
133	Testo a fronte	Atto del Governo n. 82 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni». Le novelle
134	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1078-B "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"
135	Dossier	L'educazione finanziaria: esperienze internazionali a confronto
136	Documentazione di base	L'educazione finanziaria in Italia
137	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 in materia di intercettazioni telefoniche
138	Documentazione di base	Recenti sviluppi della situazione in Iran: materiali
139	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 83, 1092, 1428 e 1625 Referendum e iniziativa popolare
140	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1195-B "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" Edizione provvisoria
141	Schede di lettura	Atto del Governo n. 100 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto"
142	Testo a fronte	Atto del Governo n. 101 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"
143	Dossier	Le materie di interesse per la Commissione parlamentare antimafia nel primo anno della XVI legislatura

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".